

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **148/1988** (ECLI:IT:COST:1988:148)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10347**

Atti decisi:

N. 148

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5 aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantità, destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;

che non vengono adottati nuovi argomenti o profili;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promossa dal Tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985, nn. 730, 731 e 732/85 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.